

STATUTO

"FONDAZIONE BE.ST. - E.T.S."

con sede in , via n.

Articolo 1

Costituzione

È costituita una Fondazione denominata

"FONDAZIONE BE.ST. - E.T.S."

Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata

"BE.ST."

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, dell'art. 10 del Decreto Legislativo 4/12/1997, n. 460 e ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La qualificazione nella propria denominazione di ETS (ente terzo settore), che ne costituisce peculiare segno distintivo e di cui la fondazione farà uso in ogni comunicazione, corrispondenza e manifestazione rivolta al pubblico, verrà de assumta a decorrere dall'istituzione del registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e all'avvenuta iscrizione dell'associazione nell'apposita sezione.

Articolo 2

Delegazioni e uffici

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Organizzazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Organizzazione stessa.

Articolo 3

Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana e a livello sovranazionale.

La Fondazione fonda la propria attività sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale; essa persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale finalizzate a costituire e coordinare comunità di persone, ispirate alla perfezione evangelica, capaci di assicurare una nuova vita economica, indipendente e sostenibile, a monasteri abbandonati e simili edifici sacri diruti.

Le attività della Fondazione riguarderanno inizialmente la ristrutturazione e la rivitalizzazione del Convento di

Montecarlo, nel Comune di San Giovanni Valdarno, finalizzate al mantenimento economico e allo sviluppo della comunità e ad assicurare vitalità indipendente e duratura al complesso conventuale.

Potranno estrinsecarsi nei settori culturale, religioso, ricettivo e produttivo mediante apposite organizzazioni funzionali ed economiche, le une indipendenti dalle altre con proprio staff, propri bilanci e propri tempi di realizzazione, ma tutte riferibili alla Fondazione (sia dal punto di vista della coerenza con i suoi principi sia dal punto di vista economico) in modo da realizzare un insieme integrato e sinergico.

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani o esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Articolo 4

Attività direttamente connesse

La Fondazione per raggiungere i propri scopi istituzionali, opera mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, anche in collaborazione con altri Ets ed enti, con erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di produzione o scambio di beni o servizi, essa potrà:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico

contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;

f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. Tutto quanto sopra menzionato nei limiti dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle direttamente ad esse connesse ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal Codice del Terzo Settore.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Nel perseguimento degli scopi sociali, la fondazione potrà inoltre possedere, prendere o dare in locazione beni mobili e immobili, stipulare contratti con altre associazioni e terzi in genere, partecipare a bandi o sollecitare donazioni presso fondazioni private o enti pubblici, fermo restando il rispetto delle forme civilistiche e fiscali che disciplinano le associazioni e gli ETS e delle tipologie di entrate previste dal presente statuto. La Fondazione non avrà rapporti di dipendenza da enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, con finalità di lucro.

Alla Fondazione è altresì consentita la detenzione di partecipazioni in società di capitali a condizione che tale possesso di titoli o quote di partecipazione si sostanzi in una gestione statico-conservativa del patrimonio.

Articolo 5

Vigilanza

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile.

Articolo 6

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità

impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dal Fondatore, in sede di atto costitutivo, e successivamente dai Promotori e dai Partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 7

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate patrimonio;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dal Fondatore, dei Promotori e dei Partecipanti.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio d'Indirizzo approva il bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio devono essere trasmessi a tutti i Promotori e non, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive

competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Fermo restando quanto sopra, la Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 9

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore;
- Promotori; e
- Partecipanti.

Articolo 10

Fondatore e Promotori

E' socio Fondatore colui che ha sottoscritto l'atto costitutivo.

Possano divenire Promotori, nominati tali dal Consiglio d'Indirizzo ai sensi dell'art. 15 del presente statuto, previo parere vincolante del Fondatore esistente, le persone fisiche che contribuiscano al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo stabilite dal Consiglio d'Indirizzo stesso.

Possano altresì divenire Promotori le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione secondo le modalità di cui sopra, a condizione che non esercitino un'influenza dominante nelle determinazioni della Fondazione.

Articolo 11

Partecipanti

La partecipazione in fondazione è ispirata da principi di democrazia, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di

tutti dei partecipanti.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i partecipanti in relazione ai diritti e doveri.

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Indirizzo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio d'Indirizzo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

Le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti possono ottenere la qualifica di "Partecipanti", a condizione che non esercitino un'influenza dominante nelle determinazioni della Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Articolo 12

Procedura di Ammissione dei Partecipanti

Sono partecipanti coloro che sono stati ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione, che versano ogni anno la quota, che rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi della Fondazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

I soggetti che intendono far parte della Fondazione devono presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Partecipanti in occasione della prima successiva convocazione.

Articolo 13

Partecipanti esteri

Possono essere nominati Promotori o Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 14

Esclusione e recesso

Il Consiglio d'Indirizzo decide con la maggioranza qualificata dei due terzi dei punti voto, di cui all'art. 16, l'esclusione di Promotori e a maggioranza dei punti voto quella dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Promotori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art.24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 15

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo, se presente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione e il Vice-Presidente vicario, quest'ultimo se nominato;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Partecipanti;
- l'Organo di controllo, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 30 Codice Terzo Settore;
- l'Organo di revisione, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 Codice Terzo Settore.

Nelle deliberazioni degli organi collegiali è espressamente escluso il voto per delega.

Articolo 16

Consiglio d'Indirizzo

Il Consiglio d'Indirizzo, la cui nomina è facoltativa, è composto da un numero variabile da tre a nove membri ed ha funzioni consultive e propositive.

La composizione sarà la seguente:

- socio Fondatore
- fino a cinque nominati dai Promotori;
- fino a tre nominati dal Collegio dei Partecipanti.

Il Consiglio d'Indirizzo potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuta nomina dei membri da

parte dei Promotori.

Nel caso in cui il Consiglio di Indirizzo non venga costituito, o venga a mancare, tutte le sue funzioni spetteranno al socio Fondatore, o al Presidente.

I membri del Consiglio d'Indirizzo restano in carica tre esercizi e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'indirizzo.

Il Consiglio d'Indirizzo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- nominare e revocare l'Organo di Controllo, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 30 Codice Terzo Settore;
- nominare e revocare l'Organo di Revisione, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 Codice Terzo Settore;
- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- fissare i criteri per divenire Promotori e Partecipanti alla Fondazione ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente Statuto e procedere alla relativa nomina;
- nominare al proprio interno il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente Vicario;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nominare e revocare, in ogni tempo anche senza giusta causa, i membri del Consiglio di Amministrazione;
- nominare e sostituire, in ogni tempo anche senza giusta causa, i membri del comitato Scientifico;
- nominare, ove opportuno, il Direttore della Fondazione, determinandone natura, durata e qualifica del rapporto;
- deliberare eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della fondazione;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, le proposte di modifiche statutarie, la determinazione

dei criteri per l'ammissione di nuovi membri della Fondazione e la proposta di scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi di cui all'art. 16.

Articolo 17

Convocazione e quorum

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo il metodo del Voto Ponderato sulla base di punti/voto in disponibilità del Consiglio d'Indirizzo, con le seguenti regole: il numero di punti voto e il quorum costitutivo è da determinarsi sulla base della composizione numerica del Consiglio.

Il sessanta per cento dei punti/voto è attribuito, con suddivisione in parti uguali, ai membri Promotori ed il restante quaranta per cento è suddiviso tra gli altri membri,

in proporzione alla contribuzione complessiva al patrimonio ed alla gestione della Fondazione.

Il numero dei punti voto, la suddivisione ed i criteri relativi vengono stabiliti dai Promotori.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei punti/voto assegnati.

In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del cinquantuno per cento dei punti voto assegnati.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei punti/voto presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente statuto.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente.

In caso d'assenza anche del Vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano d'età tra quelli nominati dai Promotori.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 18

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione sia ordinaria che straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d'Indirizzo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto decisivo spetta al Fondatore fino alla sua morte o dimissioni.

La nomina e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione spetta al Fondatore, che esercita le prerogative del Consiglio di Amministrazione fino alla sua nomina.

Esso è composto da due o più membri, tra cui il Presidente della Fondazione di diritto;

essi restano in carica:

- a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, quanto ai consiglieri nominati nell'atto costitutivo;

- per tre anni quanto ai consiglieri successivamente nominati, che sono eventualmente rieleggibili.

Dopo la morte o dimissione del Fondatore o qualora questo si trovi sottoposto a qualsivoglia misura di protezione dei soggetti incapaci (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno) la nomina e la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione spetterà al Consiglio di Indirizzo a norma dell'art. 16.

La veste di membro del Consiglio di Indirizzo non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione risponde innanzi al Consiglio d'Indirizzo della propria attività.

Articolo 19

Presidente della Fondazione

Il Fondatore è di diritto Presidente della Fondazione e tale rimarrà in carica a tempo indeterminato o fino a dimissioni.

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Ove venga eletto un nuovo Presidente, egli resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazio-

ne.

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce a tutti gli effetti.

Il Presidente può riunire le componenti della Fondazione in adunanza plenaria, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di membri della Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima.

Articolo 20

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da almeno cinque componenti scelti dal Consiglio d'Indirizzo tra le personalità distinte nei campi di attività indicati all'articolo 3.

Il Comitato è presieduto da uno dei componenti stessi designato dal Consiglio d'Indirizzo.

I Componenti il Comitato Scientifico durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I componenti il Comitato Scientifico vengono sostituiti in caso di dimissione, permanente impedimento (per il rimanente periodo del biennio), o decesso.

Il Comitato scientifico ha compiti di consulenza scientifica; predispone progetti e programmi di ricerca, di lavoro e di interventi in convegni da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo; provvede agli adempimenti indicati dal Consiglio d'Indirizzo e dal Consiglio di Amministrazione; esprime pareri sugli argomenti e le iniziative che il Consiglio d'Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione sottopongono al suo esame.

Articolo 21

Riunioni in audio o video conferenza

Le riunioni del Consiglio d'Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario.

Articolo 22

Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti alla Fondazione.

Il Collegio dei Partecipanti nomina i membri del Consiglio d'Indirizzo di sua competenza.

Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

Al Collegio dei Partecipanti viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio d'Indirizzo, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.

Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato, almeno una volta l'anno, in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

Articolo 23

Organo di Controllo

Ove sia richiesto per legge o per libera determinazione, il Consiglio d'Indirizzo nomina un Organo di Controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti indicati all'art. 2397, 2° comma, Codice civile "Composizione del collegio". Può essere altresì nominato un Organo di Controllo monocratico, tra le categorie di soggetti indicati all'art. 2397, 2° comma, Codice civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 Codice civile "Cause di ineleggibilità e di decadenza".

L'Organo di Controllo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Esso nomina al proprio interno il Presidente.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, prima della scadenza del mandato venga meno uno o più membri dell'Organo di Controllo, il Consiglio d'Indirizzo provvede alla sostituzione degli stessi.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno della Fondazione.

L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs n. 231/2001 se applicabili;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo corretto funzionamento;

c) esercita il controllo contabile;

d) monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 Codice Terzo Settore. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;

e) attesta che l'eventuale Bilancio Sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 Codice Terzo Settore;

f) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Fondazione, alle quali presenta la relazione annuale sul Bilancio di Esercizio.

Qualora i membri dell'Organo di Controllo, o l'Organo di Controllo monocratico siano iscritti al registro dei revisori e sussistano le condizioni di cui all'art. 31 Codice terzo settore, essi svolgeranno altresì la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

L'Organo di Controllo ha accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante per l'esercizio del proprio mandato. Esso può compiere in qualsiasi momento atti di ispezione e di controllo al fine di chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 24

Organo di Revisione

Ove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, il Consiglio d'Indirizzo nomina un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Revisione rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'Organo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, prima della scadenza del mandato venga meno il componente dell'Organo di Revisione, il Consiglio d'Indirizzo provvede alla sua sostituzione.

Il componente dell'Organo di Revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo e imparziale. Egli non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 25

Assenza di scopo di lucro

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata pertanto la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Promotori, partecipanti, lavoratori, collaboratori, consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 26

Scioglimento

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il Consiglio di Indirizzo che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio sociale residuo alla liquidazione, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 primo comma Codice Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore aventi scopi e finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 Codice Terzo Settore.

Articolo 27

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre alle norme del Codice Civile in materia in quanto compatibili e alle leggi vigenti in materia di associazioni.

Articolo 28

Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno operare validamente e legittimamente nella composizione determinata in atto costitutivo.